

Angela Möschter  
**Gli ebrei a Treviso**  
**durante la dominazione veneziana**  
**(1388-1509)**

Estratto da Reti Medievali Rivista, VI-2005/1 (gennaio-giugno)

[http://www.dssg.unifi.it/\\_RM/rivista/atti/ebrei/Moschter.htm](http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/atti/ebrei/Moschter.htm)



*Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento*  
Atti del Convegno di studio (Verona, 14 novembre 2003)  
A cura di di Gian Maria Varanini e Reinhold C. Mueller

Firenze University Press

## **Gli ebrei a Treviso durante la dominazione veneziana (1388-1509)**

di Angela Möschter

La notevole consistenza dell'insediamento ebraico nella Treviso tardomedievale è da tempo un fatto abbastanza noto<sup>1</sup>, ma la storia di questa comunità ebraica non è stata sinora studiata approfonditamente. Qui saranno presentati alcuni risultati della mia ricerca sugli ebrei trevigiani, che ha come limiti cronologici il 1389 e il 1509<sup>2</sup>. L'analisi dell'insediamento ebraico trevigiano, oltre alla sua importanza intrinseca, si pone come un test significativo per approfondire concretamente le caratteristiche della dominazione veneziana su Treviso, soprattutto in merito all'alternarsi tra permessi e divieti del prestito ebraico. Peraltro, proprio il fatto che la storia *tout court* della città di Treviso nel secolo XV non sia stato oggetto di ricerche particolarmente approfondite rende peraltro assai difficile delineare il quadro generale nel quale si colloca la vicenda degli ebrei trevigiani<sup>3</sup>. Questo contributo segue dunque due prospettive fondamentali: la storia degli ebrei e la storia di Treviso quattrocentesca, intrecciate l'una all'altra.

### *1. Gli ebrei a Treviso tra 1389 e 1509: struttura demografica ed aspetti topografici*

I primi banchieri stabilmente residenti nella città sul Sile si incontrano già durante la dominazione carrarese (1384-1388) ma forse la loro presenza risale a un periodo precedente. Francesco il Vecchio istituì in Treviso, dopo aver assoggettato a controllo e proceduto a un tentativo di "assorbimento" dei banchi privati gestiti dai fiorentini, un banco di prestito su pegno signorile, retto da un suo incaricato, presso il quale deponevano pegni anche abitanti di Conegliano e altre località. Ma questo banco signorile funzionava anche e anche di un banco ebraico, gestito da Benedetto e Jacob di Salomone da Norimberga: una "proclamatio" del podestà carrarese del giugno 1384 ne regola il funzionamento, fissando d'autorità un interesse del 20% annuo, e un lasso di tempo di un anno e un mese per il riscatto<sup>4</sup>. Si tratta di una "proclamatio" podestarile che sembra intervenire su una situazione già esistente. Del resto, secondo Liberali, "al tempo dell'occupazione [padovana] ebrei ve n'erano senza dub-

bio in Treviso, in gran parte tedeschi venuti sotto la precedente dominazione austriaca”; lo stesso autore ipotizza inoltre che già in età veneziana vi fossero ebrei a gestire banchi di prestito a fianco dei toscani. Tuttavia la documentazione notarile da lui menzionata consente di dire con certezza soltanto che prima del 1386 (impossibile dire quanto prima) un “Cosser iudeus teutonicus quondam David qui moratur Veneciis” aveva avuto in affitto una casa: in tale anno Salomone q. Iacob corrisponde un affitto per conto suo<sup>5</sup>. Nella documentazione pubblica (specieamente, gli atti della cancelleria podestarile) mancano indicazioni circa una presenza ebraica prima del 1384. Per il periodo tra 1384 e 1388 si registrano quattro banchieri ebrei attivi a Treviso<sup>6</sup>.

Dopo il ripristino della dominazione veneziana su Treviso nel 1388-1389, notiamo un sensibile aumento della popolazione ebraica: due censimenti degli anni 1397 e 1425 ci permettono di precisarne la consistenza<sup>7</sup>. Il censimento del 1397 registra 12 famiglie ebraiche con circa 120 ebrei<sup>8</sup>. La struttura del documento – il redattore segnala il quartiere di Treviso nel quale si appresta ad effettuare il rilevamento – consente di dedurre il luogo di residenza in città dei censiti. La maggioranza abitava nella contrada del Duomo, nei pressi della cattedrale (circa 60 persone), mentre un secondo gruppo abbastanza consistente era domiciliato nella contrada di San Giovanni di Ripa; pochi invece avevano la casa nella contrada di San Nicolò, una parte della città non molto densamente popolata. Si tratti di una scelta deliberata o meno, dobbiamo constatare che gli ebrei trevigiani in questi anni di consolidamento della loro presenza in Treviso si distribuirono per “nazionalità”: nella contrada del Duomo abitavano gli ebrei askenaziti (poco lontano dalla “contrada tedesca” della Roggia), nella contrada di San Giovanni di Ripa gli ebrei italiani (Salomone da Pisa con la sua famiglia), e a San Nicolò gli ebrei “de Francia” (Mosè “de Francia” e famiglia)<sup>9</sup>. Durante questi primi decenni l’insediamento ebraico a Treviso non era dunque esclusivamente askenazita.

Il secondo documento che permette conoscere il numero di ebrei abitanti a Treviso è il noto censimento del 1425, pubblicato da Luigi Pesce e alla base di tante affermazioni sugli ebrei trevigiani fino ad oggi<sup>10</sup>: vi sono elencati esclusivamente gli israeliti, per un totale di circa 150 persone, tra le quali otto banchieri. L’origine di questa lista e la ragione per la quale fu prodotta è legata al tentativo da parte della città di limitare il prestito ebraico. Poco prima la città di Treviso aveva inviato una lettera al doge di Venezia chiedendogli di espellere tutti gli ebrei dalla città che non fossero in possesso del contratto di condotta<sup>11</sup>. L’atmosfera a Treviso ovviamente non era molto favorevole alle persone che si riconoscevano nella legge mosaica, come rivela tra l’altro lo stile della petizione trevigiana<sup>12</sup>. Il doge rispose che già nell’anno 1400 – quando già si erano verificati conflitti tra ebrei e trevigiani – si era deciso di consentire l’apertura di solo quattro banche a Treviso e il soggiorno solo a ebrei titolari di banco e alle loro famiglie<sup>13</sup>, e che questa decisione era ancora valida. Peraltro, rispettando gli accordi vigenti, il doge confermò che i patti conclusi con i presenti otto banchieri dovevano essere rispettati sino alla scadenza, e solo dopo si sarebbe potuto limitarne il numero a quattro. La città allora fece censire tut-

ti gli ebrei, in modo da poter controllare la consistenza della loro comunità. Il terreno destinato al cimitero ebraico fuori porta Santi Quaranta fu acquistato da tre dei personaggi più in vista della comunità ebraica di Treviso il 4 settembre del 1394<sup>14</sup>. Tale acquisto potrebbe essere visto in collegamento con la decisione veneziana della settimana precedente, il 27 agosto, di non rinnovare la condotta degli ebrei di Venezia alla sua scadenza nel febbraio 1397; probabilmente si prevedeva l'arrivo a Treviso di una parte delle famiglie allora a Venezia che dovevano cercare una sistemazione altrove<sup>15</sup>. Nel 1406 il cimitero di Treviso venne allargato<sup>16</sup>. L'ultima pietra tombale ebraica è datata 1496, e così sembra certo che il cimitero sia stato usato per tutto il secolo<sup>17</sup>.

Riguardo alla sinagoga le fonti cristiane non forniscono tante informazioni. Nel 1401 venne affittata a Jacob del fu Benedetto di Norimberga una casa che poteva usare come sinagoga nella contrada di San Giovanni di Ripa<sup>18</sup>. Dell'anno 1438 ci è tramandato un contratto d'affitto per una casa che veniva usata come sinagoga, e per l'anno 1459 abbiamo la ricevuta, sempre riferita alla stessa casa, che attesta che l'affitto era pagato dalla comunità ebraica<sup>19</sup>. Sicuramente esistette una sinagoga ebraica fino all'anno 1492, quando fu incendiata durante una sollevazione popolare<sup>20</sup>. Questo accadde il 25 aprile, il giorno di san Marco, che anche a Treviso veniva festeggiato con una grande processione. In quell'anno la festa cadeva nella settimana dopo la Pasqua, in un momento quindi particolarmente pericoloso per gli ebrei. Per il periodo successivo a questo avvenimento non sappiamo né se né dove gli ebrei avessero la loro sinagoga. Nel suo saggio sugli insediamenti askenaziti Ariel Toaff parla di una seconda sinagoga a Treviso<sup>21</sup>; la sua fonte (un *responsum* di Jehuda Minz) contiene la discussione sul finanziamento di una nuova sinagoga, ma non si sa se poi il progetto sia stato realizzato, né è chiaro se si trattasse di una seconda sinagoga o, come sembrerebbe più probabile, del restauro della sinagoga incendiata nel 1492. La questione rimane aperta, anche perché il documento non è datato<sup>22</sup>.

Per quanto riguarda la provenienza della popolazione ebraica di Treviso si può osservare un cambiamento tra la prima e la seconda metà del Quattrocento. Mentre nei primi cinquant'anni la maggioranza degli ebrei proveniva dalla Germania (indicata spesso solo da un generico "de Alemania", ma non di rado dal nome della città), e pochi erano quelli arrivati a Treviso da Creta, dalla Francia o da altre città italiane, nella seconda metà del secolo le indicazioni di provenienza spariscono oppure prevalgono nomi di città italiane. Questa evoluzione va collegata al fatto che nella seconda metà del Quattrocento la popolazione ebraica trevigiana diminuisce notevolmente: di conseguenza non appare più necessario distinguere tra persone con lo stesso nome. Inoltre, dopo che gli ebrei di origine tedesca avevano trascorso in Italia un periodo di tempo corrispondente a un paio di generazioni, la provenienza indicata nei documenti non era più la Germania ma la città italiana dove essi avevano vissuto per molti anni<sup>23</sup>. Il flusso migratorio dalla Germania si era del resto progressivamente indebolito.

Dal punto di vista quantitativo, non è possibile accertare con precisione la consistenza della popolazione ebraica nella seconda metà del Quattrocento,

ma è comunque certo che Treviso perdette d'importanza nei confronti degli insediamenti ebraici di Mestre e di Padova.

## 2. Treviso, gli ebrei e Venezia: condotte ed espulsioni 1388-1509

### 2.1. Le condotte tra il 1388 e il 1438

A Treviso, il prestito ebraico fu praticato senza interruzione dal 1384 no al 1442, da parte di prestatori che erano spesso stati fra i più ricchi nelle città d'origine; ma accanto agli ebrei banchieri troviamo nella città del Sile anche commercianti, fabbricanti di carta e carrettieri. Negli anni 1438 al 1442 invece i consigli cittadini, appena riattivati, discussero intensamente come proibire l'attività bancaria degli ebrei: questa data funge dunque da spartiacque cronologico.

La prima condotta dopo la restaurazione del dominio veneziano (1388) fu negoziata l' 11 maggio del 1389 con Ber del fu Lupo da Rothenburg, ma non ci è pervenuta<sup>24</sup>. Per la città stipulò come unico rappresentante il podestà, "vice et nomine dicte universitatis et comunitatis Tarvisii". Questa condotta venne utilizzata come base per patti successivi con altri banchieri che arrivarono negli anni seguenti, come ad esempio per Mosè da Spira (noto come avo dei tipogra da Soncino) nel 1394, assunto "ad pacta aliorum judeorum"<sup>25</sup>. Dieci anni dopo, questa prima condotta venne rinnovata per alcuni degli ebrei, con validità dal 7 gennaio 1399. Anche questo contratto non esiste più e ne abbiamo notizia solamente attraverso due condotte successive, concordate nel 1408: l'una per Sansone, Mayer del fu Samuele e i suoi gli Mosè, Bonhomo e Samuele, e l'altra per i fratelli Iacob e Salomone del fu Benedetto e per Mosè da Trento del fu Samuele, Mosè da Norimberga e i suoi fratelli Michele e Lazzaro<sup>26</sup>. Soprattutto per il secondo gruppo di ebrei partecipanti nella condotta dobbiamo osservare che sono tra i più noti personaggi del mondo ebraico tedesco dell'epoca: probabilmente Salomone del fu Benedetto è il Salomone noto come Salomone da Trieste<sup>27</sup>; e Mosè, Michele e Lazzaro sono i gli di Iacob Rapp, appartenente alla più ricca famiglia ebraica di Norimberga. Quest'ultima famiglia si sparpaglierà per tutta la Terraferma nel corso del Quattrocento; almeno un nipote tuttavia tornerà in Germania dove, ancora quasi cent'anni dopo il decreto di Venceslao di Boemia sull'estinzione dei debiti contratti con ebrei, lotterà davanti al tribunale di Norimberga per i diritti dei suoi avi<sup>28</sup>.

Torniamo alle relazioni tra Treviso, Venezia e gli ebrei. Nel 1408 fu il podestà Michele Malipiero a stipulare le condotte per la città su richiesta di tre provveditori (che componevano il nuovo organismo collegiale di governo cittadino creato nel 1407) e di oltre 60 altri cittadini, convocati *ad hoc*. Mentre nel 1389 aveva deciso solo il podestà, ora i trevigiani potevano – sia pure attraverso una ristretta rappresentanza – partecipare alla formulazione del contratto con gli ebrei<sup>29</sup>. La documentazione degli anni seguenti rafforza l'impressione che sulla presenza di ebrei mutuanti in città decidessero soprattutto il podestà e il doge. Ad esempio, i banchieri ebrei che arrivavano dopo la

stipulazione di una condotta chiedevano al podestà di poter essere ammessi ai patti già in vigore con altri ebrei mutuanti in città. Prima di questo passo formale, i nuovi arrivati avevano probabilmente chiesto un'autorizzazione alla comunità ebraica a Treviso che – analogamente a quanto accadeva per la concessione della cittadinanza da parte dal comune – doveva accettare ufficialmente il nuovo membro. Il podestà, dopo aver accordato il consenso ai nuovi banchieri, redigeva per questi ebrei una lettera patente, ed essi venivano di conseguenza iscritti nel numero dei banchieri trevigiani. Nel 1409 il podestà scrisse due di tali lettere, dicendo che aveva incluso Mosè di Portogruaro e Ancelino del fu Lazzaro da Remspurch nel numero degli altri “cives”, degli altri ebrei mutuanti in città<sup>30</sup>. Il termine “civis” signi ca che questi due e anche gli altri ebrei che avevano una condotta, cioè un contratto, godevano di uno stato di diritto speciale, che li distingueva da altri ebrei che avevano solamente la residenza in città. Il loro stato legale era paragonabile a quello di “civis” trevigiano, nel senso che questi ebrei godevano di particolare protezione da parte della città che li ospitavano. È però chiaro che non erano cittadini trevigiani veri e propri come i cristiani, in primo luogo a causa della loro religione che proibiva la partecipazione al culto cittadino, poi perché il privilegio era limitato al periodo della condotta, in ne perché gli ebrei non potevano assumere incarichi nell'amministrazione e nel governo cittadino<sup>31</sup>.

Nel 1408 e 1409 dunque appare in prima la il ruolo del podestà. Dieci anni dopo, invece, nel 1419, quando il doge scrisse al podestà di Treviso, lo informò semplicemente che i patti esistenti erano da considerarsi confermati<sup>32</sup>. Nella sua lettera speci cò alcune concessioni agli ebrei, per esempio il diritto a un proprio cimitero. La ducale parla genericamente degli ebrei mutuanti, senza nominarli singolarmente. Possiamo quindi concludere che in questo caso la decisione sulla presenza di ebrei – banchieri o no – fu presa dal Senato; il doge comunicò la decisione al rappresentante della Dominante, che poi, con le magistrature cittadine, provvide a dare forma ai patti. L'iniziativa per il rinnovo dei patti fu presa ovviamente dagli ebrei, che senza dubbio chiesero al doge la riconferma.

## 2.2. Anni di crisi o anni di sviluppo? La discussione cittadina sul prestito ebraico nel 1438-1442

Nel 1438 la situazione degli ebrei trevigiani cambiò profondamente e la stessa facoltà di esercitare l'attività di prestito, scontata per decenni, venne messa in dubbio. Per capire meglio i rapporti tra città ed ebrei in quegli anni bisogna brevemente riassumere lo sviluppo delle istituzioni cittadine, che in quegli anni si trasformarono in modo decisivo.

Nel 1435 i sei provveditori trevigiani, un consiglio generale e il podestà chiesero infatti al doge di riformare la struttura dei consigli cittadini a Treviso. La riforma che i trevigiani proponevano trovò un modello orientativo nell'ordinamento del comune veneziano, descritto come *sanctus ordo*, che prevedeva un consiglio maggiore e uno minore<sup>33</sup>. Tuttavia, gli organi ammi-



nistrativi riformati nel 1435 furono attivi solo fino al 1443. A causa di conflitti interni che paralizzarono l'attività dei consigli, il podestà e due provveditori decisero nel 1443 di ripristinare il consiglio maggiore secondo gli antichi statuti del comune. Poco dopo però la signoria veneziana pose termine a questi contraddittori tentativi di innovazione, e abolì tutte le riforme adottate a partire dal 1407. Pertanto, il podestà doveva essere affiancato solamente dai sei provveditori; la dialettica interna al ceto dirigente trevigiano sfociò nel rafforzamento della nobiltà trevigiana e nella limitazione del peso dei giurisperiti, visto che al grado maggiore appartenevano solamente i nobili e che tra i provveditori del secondo grado doveva esserci un solo notaio. Infatti, attraverso frequenti ambasciate al doge – che ignoravano lo stesso podestà trevigiano e si rivolgevano direttamente alla massima autorità veneziana – il collegio dei nobili aveva lavorato molto in quegli anni per ottenere in esclusiva la rappresentanza del grado maggiore<sup>34</sup>.

Torniamo alla vicenda degli ebrei trevigiani, che è evidentemente intrecciata con la storia della città: il periodo della precaria rinascita dei consigli (dal 1435 al 1443) coincide più o meno con il periodo di conflitto tra città e ebrei (dal 1438 al 1442). Il cambiamento sul livello dell'organizzazione della comunità cittadina cristiana influenzò profondamente il rapporto con gli ebrei, perché i ripristinati consigli cittadini non permisero più che solo Venezia decidesse sulla presenza di ebrei a Treviso. Così il 22 aprile del 1438 si radunarono il consiglio maggiore, il podestà Marino Soranzo e tre dei sei provveditori. I trevigiani protestavano contro la ducale del 2 aprile che informava i trevigiani che i patti con gli ebrei erano stati confermati da parte dei consigli preposti, senza chiedere l'opinione e l'approvazione dei cittadini trevigiani. Si decise allora di mandare tre ambasciatori a Venezia al fine di chiedere l'annullamento dei patti con gli ebrei. Oltre a ciò si chiese di poter formare una commissione, comprendente il podestà, i sei provveditori e tre *cives notabiles*, che potesse trattare con gli ebrei su nuovi patti e nuove condizioni<sup>35</sup>.

Per una risposta i consigli dovettero attendere quasi un anno. La relativa ducale, datata il 14 aprile 1439, era diretta al podestà, non agli organi cittadini, alla presenza dei quali però fu resa pubblica<sup>36</sup>. Si decise che la relazione tra la città e gli ebrei continuasse a basarsi sulla deliberazione del 1400, che ammetteva la presenza di solo quattro banchieri ebrei in città: quelli eccedenti questo numero e tutti quelli che non erano in possesso di una condotta dovevano essere espulsi. Inoltre, il doge autorizzava il comune di Treviso a stipulare nuovi patti con i quattro banchieri ai quali era concesso di restare. Il consiglio maggiore trevigiano, il podestà e i provveditori concordarono sul seguente *modus operandi*, subito messo in pratica<sup>37</sup>: i patti con gli ebrei dovevano essere stipulati con un gruppo di rappresentanti trevigiani, al quale appartenevano il podestà, i provveditori e otto *cives notabiles*. Alla fine del 1439 il podestà, i provveditori e altri cittadini all'uopo convocati decisero di non stipulare alcun patto con gli ebrei<sup>38</sup>. La libertà concessa da Venezia a Treviso venne interpretata nel senso che era possibile non solo influenzare il tenore dei nuovi patti, ma anche deciderne l'annullamento *tout court*.

Il 25 maggio 1441 però, a causa di una grave carenza di liquidità nelle casse del comune, il podestà e cinque provveditori rinnovarono per due anni le condotte per alcuni ebrei<sup>39</sup>. Ma il clima in città era piuttosto ostile agli ebrei – innanzitutto da un processo inquisitoriale contro l'ebreo Benedetto degli di Calimano<sup>40</sup> e probabilmente anche dalle predicazioni dei minoriti, tra i quali il Capistrano a Venezia<sup>41</sup>. Di fatto, ancora prima che i due anni fossero trascorsi, il 5 novembre del 1442, il consiglio maggiore della città, il podestà e cinque provveditori discussero nuovamente della questione<sup>42</sup>. Il provveditore Nicolò Bruto propose di vietare la stipula di condotte con ebrei prestatori per i successivi 15 anni, aggiungendo che in futuro nessun provveditore potesse decidere diversamente, se non sotto grave pena. La lettera ducale di conferma della decisione trevigiana rivela un orientamento favorevole al prestito da parte delle autorità veneziane;<sup>43</sup> ma, in ottemperanza alla concessione accordata al comune di Treviso, esse dovettero dare il loro *placet* alla decisione dei cittadini.

### 2.3 L'organizzazione del prestito ebraico dopo il divieto del 1442

Dopo il divieto nell'anno 1442, i banchi ebraici aprirono di nuovo nel 1446, ma fino all'espulsione nel 1509 non si può più parlare di un prestito ebraico continuativo a Treviso.

In verità, nuovamente eliminati dopo il 1443 i consigli cittadini, la diretta influenza dei trevigiani sui vari contratti con gli ebrei diminuì<sup>44</sup>; e nel 1446 per disposizione delle autorità veneziane fu ammesso Aberlino del fu Manno da Vicenza, un grande banchiere, in precedenza attivo a Pavia<sup>45</sup>. Solo tre anni dopo le stesse autorità, contro la volontà del podestà, ordinarono di ammettere un altro banchiere, Frizel del fu Lazzaro<sup>46</sup>, nipote della famosa e ricca ebrea Jutta Rapp di Norimberga. Tuttavia la pressione della città non venne meno, e Treviso riuscì ad ottenere il divieto del prestito ebraico dopo la fine della condotta con Frizel nel 1459<sup>47</sup>. Nonostante ciò gli ebrei continuarono ad abitare a Treviso e nel 1462 il governo veneziano ordinò esplicitamente che gli ebrei di Treviso fossero protetti contro quei *verba* dei frati che potevano suscitare violenze contro le persone e le cose degli ebrei, anche se questi stavano “senza privilegio”, cioè senza patti o condotte. A livello giuridico gli ebrei furono paragonati agli altri “forenses”, dimoranti nelle città del dominio veneziano senza la qualifica di cittadini<sup>48</sup>.

Poiché a Treviso i banchi ebraici ufficialmente non esistevano più, assistiamo per gli anni tra il 1466 e il 1482 al trasporto di pegni da Treviso a Mestre<sup>49</sup>. Ebrei e cristiani portavano pegni agli ebrei trevigiani, questi li trasferivano a Mestre, riscuotevano il denaro e rientravano a Treviso. Molte lettere tra Treviso e Venezia indicano che i banchieri ebraici a Treviso di fatto operavano tranquillamente<sup>50</sup>. Di minore rilevanza era il trasporto di pegni tra Treviso e Conegliano o il castello di San Salvatore dei conti di Collalto.

Solo nel 1482 è documentato di nuovo l'apertura di tre banchi ebraici a Treviso<sup>51</sup>; i patti riguardanti questi banchieri non ci sono pervenuti. Negli



anni 1496-1498 la discussione sul prestito ebraico e sulla presenza degli ebrei a Treviso si riaprì nel contesto della fondazione del Monte di Pietà di Treviso<sup>52</sup>. La città – che appare rappresentata da un consiglio maggiore, la cui sionomia e stabilità rimane incerta – ottenne il divieto del prestito, ma non l'espulsione degli ebrei dalla città. Si dovette aspettare fino al 22 giugno 1509, nel momento più acuto della crisi di Venezia (la sconfitta di Agnadello risaliva a poco più di un mese prima), perché il doge confermasse la proibizione per gli individui di fede mosaica di risiedere a Treviso<sup>53</sup>.

### 3. Conclusione

Le conclusioni di questo breve saggio si possono collocare a due livelli: il primo riguarda i rapporti istituzionali tra il comune di Treviso, Venezia e gli ebrei trevigiani e l'attività di prestito; il secondo concerne gli aspetti della vita quotidiana.

Attraverso l'analisi delle condotte per gli ebrei trevigiani e la parallela ricostruzione della storia istituzionale del comune di Treviso nel Quattrocento (nella sua dinamica interna, e nei suoi rapporti con la dominante), si è cercato di mostrare i notevoli margini di autonomia dei quali la città poté godere sotto questo profilo, almeno in certi periodi. Nei periodi nei quali non esistettero i consigli cittadini, la decisione sull'ammissione in città degli ebrei spettava agli organi politici veneziani (e in subordine al podestà che essi esprimevano). Invece negli anni della rinascita dei consigli cittadini (fra gli anni Trenta e Quaranta) i trevigiani poterono influenzare i patti con gli ebrei; e in ogni caso, anche nei lunghi decenni nei quali i consigli cittadini non vi furono, un ruolo importante lo giocò la componente di vertice della società, i *cives* del grado maggiore, e soprattutto i nobili<sup>54</sup>. In quel periodo il ceto dirigente trevigiano utilizzò il suo prestigio per imporre il proprio punto di vista. Non è pertanto corretto affermare che i trevigiani furono del tutto assenti, o deboli politicamente, su questo terreno specifico. I nobili infatti uscirono rafforzati da quegli anni, avendo potuto assumere dei poteri che avevano rivendicato. Il ruolo e la funzione del podestà erano invece molto limitati: tanto gli ebrei quanto i trevigiani discussero i maggiori problemi direttamente con il doge e i suoi consigli, senza una mediazione reale della principale magistratura cittadina, benché questa fosse la diretta emanazione di quelli.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, va sottolineato come l'importanza di solito data all'istituto della condotta dovrebbe essere ridimensionata. Sebbene si sia parlato molto, anche in questo breve saggio, di divieti e di espulsioni, è chiaro che questo è solo un aspetto del quadro complesso e ricco delle relazioni tra ebrei e cristiani a Treviso. Gli ebrei vivevano in stretto contatto con i loro vicini cristiani e condividevano con essi la vita quotidiana, anche se abbiamo scarse notizie su quello che costituiva la "norma" dei loro rapporti. Che non fosse scontata la comunicabilità tra loro dimostra l'esempio di Suskint da Francoforte che, non sapendo parlare l'italiano, dovette ricorrere all'aiuto di un interprete tedesco cristiano per poter redigere il proprio

testamento<sup>55</sup>, dato che non sapeva parlare italiano e aveva bisogno di un interprete. La condotta, del resto, non costituiva l'unica fonte di diritto per il soggiorno di ebrei in una città. Sembra piuttosto probabile che si debbano individuare due livelli di diritto: il primo formato dal solo diritto di soggiorno, senza condizioni speciali, uguali a quello che godevano altri "forenses". Il secondo invece era costituito da patti speciali tra alcuni membri privilegiati del gruppo ebraico, i banchieri per l'appunto, che assunsero una posizione non esattamente uguale, ma comunque paragonabile – anche se solo temporaneamente – a quella dei "cives" cristiani.

## Note

*Abbreviazioni:* ASTv = Archivio di Stato di Treviso; ASVe = Archivio di Stato di Venezia; ASVi = Archivio di Stato di Vicenza; BCapTv = Biblioteca Capitolare di Treviso; BCTv = Biblioteca Comunale di Treviso; GJ = *Germania Judaica*.

<sup>1</sup> Sugli ebrei a Treviso cfr. E. Morpurgo, *Monografie storiche sugli ebrei del Veneto. Gli ebrei a Treviso*, in “Il Corriere Israelitico”, 48 (1909), pp. 141-144, 170-172; G. M. Varanini, *Appunti per la storia del prestito e dell’insediamento ebraico a Verona nel Quattrocento. Problemi e linee di ricerca*, in *Gli ebrei e Venezia. Secoli XIV-XVII*. Atti del Convegno internazionale organizzato dall’Istituto di storia della società e dello Stato veneziano della Fondazione Giorgio Cini, Venezia, 5-10 giugno 1983, a cura di G. Cozzi, Milano 1987, pp. 615-628, spec. p. 626 n. 14; A. Toaff, *Convergenza sul Veneto di banchieri ebrei romani e tedeschi nel tardo medioevo*, in *Gli ebrei e Venezia* cit., pp. 595-614; Id., *Migrazioni di ebrei tedeschi attraverso i territori triestini e friulani fra XIV e XV secolo*, in *Il mondo ebraico. Gli ebrei tra Italia nord-orientale e Impero asburgico*, a cura di G. Todeschini, P.C. Ioly Zorattini, Pordenone 1991 (Collezione biblioteca, 90), pp. 3-28; Id., *Gli insediamenti askhenaziti nell’Italia settentrionale*, in *Gli ebrei in Italia*, a cura di C. Vivanti, I (*Dall’alto medioevo all’età dei ghetti*), Torino 1996 (Storia d’Italia, Annali 11), pp. 156-174, spec. p. 165-174 (“Treviso, il centro dell’ebraismo askhenazita”); I. Sartor, *Il Monte di Pietà di Treviso. Cinque secoli di storia*, Treviso 2000, spec. pp. 34-43; e recentemente G. Cagnin, *Cittadini e forestieri a Treviso nel medioevo (secoli XIII-XIV)*, Sommacampagna (Verona) 2004 (Studi e fonti di storia locale, 7), pp. 145-157.

<sup>2</sup> A. Möschter, *Juden im venezianischen Treviso, 1389-1509*, dissertazione Università di Trier, coordinatore Prof. Dr. Alfred Haverkamp, Trier 2004.

<sup>3</sup> Per Treviso nel Quattrocento, soprattutto per gli aspetti politico-amministrativi cfr. G. Del Torre, *Il Trevigiano nei secoli XV e XVI. L’assetto amministrativo e il sistema fiscale*, Treviso 1990 (Campagne trevigiane in età moderna); recentemente anche E. Brunetta, *Treviso in età moderna: i percorsi di una crisi*, in *Storia di Treviso*, III, *L’età moderna*, a cura di E. Brunetta, Venezia 1992, pp. 3-136. Per la storia religiosa cfr. L. Pesce, *Vita socio-culturale in diocesi di Treviso*, Venezia 1983 (Deputazione di Storia Patria per le Venezie: Miscellanea di studi e memorie, 21); Id., *Ludovico Barbo vescovo di Treviso (1437-1443). Cura pastorale, riforma della chiesa, spiritualità*, Padova 1969 (Italia sacra, 9) e Id., *La chiesa di Treviso nel primo Quattrocento*, Roma 1987 (Italia sacra, 37-39).

<sup>4</sup> G. Liberali, *La dominazione carrarese in Treviso*, Padova 1935 (Università di Padova. Pubblicazioni della Facoltà di lettere e filosofia, 9), p. 175 doc. IV.

<sup>5</sup> Op. cit., p. 104 nota 5.

<sup>6</sup> Oltre a Iacob e Benedetto (cfr. nota 4), Iacob nella contrada di San Giovanni del Tempio (BCTv, ms. 666, in data 1385, 7 marzo); inoltre Salomone residente nella contrada di San Bartolomeo (BCTv, ms. 666, pp. 103, 107, 111, 118, 122), che è probabilmente da identificare con “Salomon q. Iacob de Franchoforthe theotonico et iudeo ac feneratori” al quale gli Agolanti e i Somaglia, prestatori cristiani trentini, devono nel 1385 120 ducati (Liberali, *La dominazione carrarese* cit., p. 105 nota 3 [marzo 1385]). Cfr. ancora *ibidem*, p. 105 nota 1 (novembre 1386: grazia concessa da Francesco il Vecchio a “Simon ebreus q. Lamellini de Rotenburg” condannato a morte per violenza carnale contro una cristiana), e p. 187 doc. XXIV (marzo 1385: prestito al comune di Treviso di 60 ducati da parte di “Iacob iudeus” per un’ambasciata a Leopoldo d’Austria).

<sup>7</sup> 1397: BCTv, ms. 673/4: *Descriptio bucharum generalis et armigerorum civitatis Tarvisii* (cfr. anche Cagnin, *Cittadini* cit., pp. 151 e 186 n. 223); 1425: BCapTv, *Acta potestatis*, scat. VII, q. 1423-1425, cc. 15r-16v (edita da Pesce, *Vita socio-culturale* cit., pp. 391-394, con piccoli errori).

<sup>8</sup> Per il censimento del 1397 e la popolazione ebraica cfr. anche Cagnin, *Cittadini* cit., p. 151 e Tabella 2 p. 157.

<sup>9</sup> Per ulteriori informazioni su questi personaggi cfr. Möschter, *Juden* cit., *Catalogo prosopografico*. Per Salomone da Pisa cfr. M. Luzzati, *Alla ricerca delle sinagoghe medievali in Pisa*, in *La sinagoga di Pisa dalle origini al restauro ottocentesco di Marco Treves*, a cura di M. Luzzati, Firenze 1997, pp. 14 e 20.

<sup>10</sup> Pesce, *Vita socio-culturale* cit., pp. 48-51, 391-394; Toaff, *Insediamenti askhenaziti* cit., p. 166.

<sup>11</sup> Questa lettera fu inviata al doge il 19 luglio 1425: BCapTv, *Acta potestatis*, scat. VII, q. 1425, c. 14r (anche in BCTv, ms. 957/10, cc. 250-251); cfr. anche L. Pesce, *La chiesa* cit., I, p. 20 sg. e 542 sg.

<sup>12</sup> “Cum ad civitatem nostram Tarvisii Judei concurrunt undique ... ut in ea quamplurimi ad presens se continere videantur. ... Et iniquum sit deles Christianos cum eis habitare et contra bonos mores et preter honores urbis nostre quod tam iniqua et gens per da ab omnibus abhorenda in tanta urbe reducta habere gloriari possint”: BCapTv, *Acta potestatis*, scat. VII, q. 1425, c. 14r.

<sup>13</sup> Per decisione dell'anno 1400; cfr. BCapTv, *Ducali*, scat. 5b, n. 2184 (anche BCTv, ms. 957/9, p. 420; BCapTv, *Littere*, scat. 13, q. 1400-1401, cc. 13v-14r). La risposta del doge del 26 luglio 1425 si trova in BCapTv, *Littere*, scat. 14, q. 1424-1425, c. 9v; *Ducali*, scat. 8a, n. 3367; BCTv, ms. 957/10, cc. 251-252.

<sup>14</sup> Fu comprato da Mayer del fu Samuele, Iacob del fu Benedetto (da Norimberga) e Sansone del fu Frenelino (anche Vivelino, da Colonia); ASTv, *Notarile I*, b. 219, q. 1392-1396, in data 4 settembre 1394; cfr. anche Cagnin, *Cittadini* cit., p. 149. Per le lapidi ebraiche ancora oggi conservati a Treviso cfr. N. Pavoncello, *Le epigrafi dell'antico cimitero ebraico di Treviso*, in “Rassegna mensile di Israel”, 34 (1968), pp. 221-231 e E. Manzato, *Testimonianze trevigiane. Le lapidi ebraiche del Museo Bailo*, in *Le radici del presente. Parola, musica, immagine*, a cura dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (Comunità ebraica di Venezia), Treviso s.d.

<sup>15</sup> Precedentemente Venezia aveva concesso agli ebrei un terreno al Lido per seppellire i loro morti. Per gli ebrei a Venezia cfr. R.C. Mueller, *Les prêteurs juifs de Venise au Moyen Âge*, in “Annales E. S. C.”, 30 (1975), p. 1291; per la concessione di un cimitero ebraico e il contratto con il monastero di S. Nicolò del Lido, cfr. *La comunità ebraica di Venezia e il suo antico cimitero*, a cura di A. Luzzato, Milano 2000, I, p. 63 sgg. e II, pp. 555-557 (documenti).

<sup>16</sup> ASTv, *Notarile II*, b. 2039, c. 104r.

<sup>17</sup> Pavoncello, *Le epigrafi* cit., p. 232.

<sup>18</sup> BCapTv, *Acta potestatis*, scat. VI, q. 1400-1401, c. 34r. Già nel 1400 esisteva una sinagoga ebraica, ma non sappiamo dove si trovasse; ASTv, *Notarile I*, b. 141, q. 1400, 1 luglio-24 agosto, in data 1400, 5 agosto.

<sup>19</sup> ASTv, *Notarile I*, b. 264, q. 1433-1443, in data 1438, 17 giugno; ASTv, *Notarile I*, b. 255, q. 1458-1460, cc. 91v-92r.

<sup>20</sup> ASVe, *Serenissima Signoria*, Lettere -Terra, Filze, lza 2, 1492, in data 26 aprile 1492; *ibidem*, *Senato-Terra*, reg. 11, 1490-1492, cc. 116v-117r; anche BCTv, ms. 957/11, cc. 116, 119-120.

<sup>21</sup> Toaff, *Insedimenti askhenaziti* cit., p. 166.

<sup>22</sup> Juda Minz, *Sheelot-u-teshevot*, Cracovia 1882, n. 7 (ringrazio Yacov Guggenheim, Gerusalemme, per la traduzione del testo ebraico). Jehuda Minz visse a Padova tra 1462 e 1506.

<sup>23</sup> Per esempio la persona di Aberlino da Ulm/Vicenza: chiamato nella città berica Aberlino da Ulm, viene detto a Treviso invece Aberlino da Vicenza; cfr. ASVi, *Ufficio del registro*, 1427-I, c. 183r; ringrazio per la segnalazione di questo documento Rachele Scuro, Venezia. Cfr. inoltre BCTv, ms. 957/11, cc. 173-177.

<sup>24</sup> BCTv, *Pergamene Stefani*, b. carte sparse, b. 13, c. 1r; cfr. Cagnin, *Cittadini* cit., p. 146.

<sup>25</sup> BCapTv, *Acta potestatis*, scat. V, q. 1394-1395, c. 26r. Per la famiglia dei da Spira/Soncino cfr. anche V. Colorni, *I da Spira avi dei tipografi Soncino e la loro attività nel Veneto e in Lombardia durante il secolo XV*, in “Michael”, I (1972), pp. 58-108 e Id., *Shemuel (Simone) da Spira contro fra Giovanni da Capestrano*, in “Rassegna mensile di Israel”, 38 (1972), pp. 62-86.

<sup>26</sup> BCapTv, *Acta potestatis*, scat. VI, q. 1407-1408, cc. 36v-40r; cfr. anche A. Marchesan, *Treviso medievale. Istituzioni, usi, costumi, aneddoti, curiosità*, Treviso 1923 (ristampa anastatica Bologna 1977 e 1990), I, pp. 241-245 e, per la condotta di Sansone, Mayer ed i suoi figli, pp. 439-442.

<sup>27</sup> Cfr. anche Möschter, *Juden* cit., *Catalogo prosopografico*; GJ III, 2 (*Ortschaftsartikel M-Z*, hrsg. von A. Maimon, M. Breuer, Y. Guggenheim, Tübingen 1995), pp. 1482-1487; D. Durissini, *Credito e presenza ebraica a Trieste (XIV-XV secolo)*, in “Zakhor. Rivista di storia degli ebrei in Italia”, 1 (1999), pp. 2-76.

<sup>28</sup> GJ, III, 2, cit., pp. 1016-1017; A. Müller, *Geschichte der Juden in Nürnberg 1146-1945*, Nürnberg 1968, pp. 57-67; G. Michelfelder, *Die wirtschaftliche Tätigkeit der Juden Nürnbergs im Spätmittelalter*, in *Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte Nürnbergs*, 1, hrsg. von Stadtarchiv Nürnberg, Nürnberg 1967 (Beiträge zur Geschichte und Kultur der Stadt Nürnberg, 11), pp. 236-260, specialmente p. 343 sg.; M. Toch, *Der jüdische Geldhandel in der Wirtschaft des deutschen Spätmittelalters. Nürnberg 1350-1499*, in “Blätter für deutsche Landesgeschichte”, 117 (1981), pp. 283-310, specialmente pp. 286 sgg. e 299 n. 103.

<sup>29</sup> BCapTv, *Acta potestatis*, scat. VII, q. 1407-1408, c. 38v: “Dominus Michael Maripetro de ducali mandato civitatis Tarvisii honorabilis potestas et capitaneus ad petitionem et requisitionem no-



bilium et discretorum virorum dominorum Antonii de Lano q. domini Zardini de Gradu et Petri q. Iohannis de Barisanis q. ser Titi de collegio nobilium, ser Bianchini de Colle Sancti Martini notarii pro se et ser Donato de Siletto notario q. ser Marci de colegio notariorum et ser Petri q. ser Iohannis de Silva casolarii et ser Zuchini de Gorzano de gradu minori omnibus provisorum communis Tarvisii vigore et secundum formam ducalium literarum ad dictum officium deputatorum et de voluntate et consensu aliorum plurium civium tarvisinorum ad hoc alias specialiter in consilio vocatorum”.

<sup>30</sup> BCaptv, *Littere*, scat. 13, q. 1408-1409, c. 48 e q. 1409, c. 2r.: “Nos Paulus Quirino de Veneciis (...) notum facimus et manifestum, quod Moises de Portogruaro ebreus earum ostensor est in aliorum Judeorum numero mutuancium ad usuram et habitantium in Tarvisio pariter et civis, ut ipsi habentur, mutuando et traffegando quemadmodum et alii Tarvisii comorantes ebrei secundum pacta et conventiones celebratas inter cives et ipsos faciunt et facere soliti sunt (...) rogamus ut dictum Moysen in eius factis et negociis et rebus tamquam Tarvisii habitatorem et in predictorum ebreorum numero civem asumptum placeat (...) suscipere recomissum ceu proprie alios cives Tarvisini haberetis, et prout in similibus vestros homines et cives pertractari velletis”. Cfr. Möschter, *Juden* cit., p. 426; il documento è anche stato pubblicato da Cagnin, *Cittadini* cit., p. 490 sg.

<sup>31</sup> Sullo *status* degli ebrei come “cives” si è discusso molto, anche se non in modo esauriente. Il fatto di essere assunti in città “ut cives” o di essere “tractantur ut cives” era un diritto fondamentale degli ebrei stipulanti la condotta. In quasi tutte le condotte questa clausola è uno dei punti cruciali. Colpisce il parallelismo tra i contratti di feneratori ebraici e di feneratori cristiani; anche i cristiani, ad esempio i lombardi nei territori tedeschi, avevano chiesto in primo luogo il diritto di essere trattati come “cives”; cfr. F. Rudolph, *Quellen zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte der rheinischen Städte. Kurtrierische Städte, I (Trier)*, Bonn 1915, n. 22, per il privilegio dei lombardi a Trier nel 1262; per un’area con nante con l’Italia, si veda ad esempio il contratto di un feneratore toscano a Trieste, in Durissini, *Credito e presenza* cit., p. 54, sg. doc. 6. In situazioni di con itto, gli ebrei si richiamavano a questo diritto e chiedevano agli organi comunali di essere protetti, analogamente a quanto era concesso loro per la condotta. Così successe per esempio a Treviso nel 1396, quando l’ebreo Iacob accusò davanti al podestà i macellai trevigiani perché praticavano agli ebrei, per la macellazione rituale, tariffe molto più alte. Iacob chiese al podestà “quod per formam ipsorum pactorum debent tractari tamquam alii cives Tarvisii”; BCaptv, *Acta potestatis*, scat. V, q. 1396-97, c. 17r (e Möschter, *Juden*, p. 123). Cfr. anche S. Simonsohn, *La condizione giuridica degli ebrei nell’Italia centrale e settentrionale (secoli XII-XVI)*, in *Storia d’Italia* cit., p. 108 sg.; A. Milano, *Storia degli ebrei in Italia*, rist. Torino 1992, p. 117; A. Toaff, *Judei cives?*, in “Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d’Italia”, 4 (2000), pp. 11-36; piuttosto critico R. Bon l, *Società cristiana e società ebraica nell’Italia medievale e rinascimentale: riflessioni sul significato e sui limiti di una convergenza*, in *Ebrei e cristiani nell’Italia medievale e moderna: conversioni, scambi, contrasti*. Atti del VI Congresso internazionale dell’AISG (S. Miniato, 4-6 novembre 1986), a cura di M. Luzzati, M. Olivari, A. Veronese, Roma 1986 (Testi e studi. Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo, 6), p. 256. Per la situazione al di fuori dell’Italia cfr. A. Haverkamp, „*Concivilitas“ von Christen und Juden in Aschkenas im Mittelalter*, in Id., *Gemeinden, Gemeinschaften und Kommunikationsformen im hohen und späten Mittelalter. Dem Autor zur Vollendung des 65. Lebensjahres*, a cura di F. Burgard, L. Clemens, M. Matheus, Trier 2002, pp. 315-344; M. Schmandt, *Die Kölner Gemeinde – jüdisches Zentrum am Niederrhein*, in *Europas Juden im Mittelalter*, Beiträge des internationalen Symposiums, 20-25 ottobre 2002, Speyer, a cura di C. Cluse, Trier 2004, pp. 443-454; B. Türke, *Anmerkungen zum Bürgerbegriff im Mittelalter. Das Beispiel christlicher und jüdischer Bürger der Reichsstadt Nördlingen im 15. Jahrhundert*, in *Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart*, a cura di A. Gestrich, L. Raphael, Trier 2004, pp. 135-154; H.-J. Gilomen, *Städtische Sondergruppen im Bürgerrecht*, in *Neubürger im späten Mittelalter. Migration und Austausch in der Städtelandschaft des alten Reiches (1250-1550)*, a cura di R. C. Schwinges, Berlin 2002 (ZHF Beiheft, 30), pp. 125-168, pp. 154-159. Per l’acquisto della cittadinanza a Venezia in generale cfr. R. C. Mueller, *Veneti facti privilegio: les étrangers naturalisés à Venise entre XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècle*, in *Les étrangers dans la ville. Minorités et espace urbain du bas Moyen Âge à l’époque moderne*, a cura di J. Bottin, D. Calabi, Paris 1999, pp. 171-182.

<sup>32</sup> BCaptv, *Littere*, scat. 14, q. 1419-1420, c. 1r. La ducale, datata il 29 novembre 1419, riporta per intero la delibera del Senato veneziano del giorno prima; vedi ASVe, *Senato-Misti*, reg. 53, c. 15r.

<sup>33</sup> Del Torre, *Il Trevigiano* cit., pp. 13-14; G. De Zotti, *Gli istituti dell’amministrazione civile di Treviso nel Cinquecento*, tesi di laurea, Università degli studi di Padova, facoltà di Lettere e lo-



so a, relatore R. Cessi, a.a. 1940-41, pp. 11-13; BCTv, ms. 957/10, cc. 282-283.

<sup>34</sup> Del Torre, *Il Trevigiano* cit., p. 14; A. Ventura, *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*, Bari 1964 (Biblioteca di cultura moderna, 613), pp. 133-138 (Milano 1993<sup>2</sup>, pp. 98-102); De Zotti, *Gli istituti* cit., p. 14 sg.; B. Betto, *Il collegio dei giudici e dottori di Treviso. Dalle origini (secolo XIII) alla soppressione (anno 1806)*, in *Contributi dell'Istituto di storia medievale*, III, Milano 1975, p. 77. Il documento si trova in ASVe, *Senato-Terra*, reg. 1, c. 102rv.

<sup>35</sup> ASTv, *Comunale*, b. 46, q. A, c. 11v: "Congregato solemniter consilio maiori civitatis Tarvisii ut moris est coram spectabili et egregio viro domino Marino Superantio pro serenissimo ducalli dominio (...) potestate et capitaneo Tarvisii et dominis provisoribus communis Tarvisii (...) pro providendo et obviando fraudibus et maliciis Judeorum fenerantium in Tarvisio quod indebite et iniuste et cum informationibus indebitis et mandacibus prestitis nostro serenissimo ducali dominio Veneciis per non habentes libertatem a communitate Tarvisii obtinerunt conformationem certorum pactorum a dicto nostro ducalio dominio (...) quae pacta videntur esse ac sunt in evidenti et manifesto damno et preiudicio civitatis et districtualium Tarvisii et intentionem civium".

<sup>36</sup> BComTv, ms. 606, c. 6rv; cfr. anche L. Pesce, *Ludovico Barbo* cit., I, p. 166 nota 7.

<sup>37</sup> ASTv, *Comunale*, b. 46, q. A, c. 31r.

<sup>38</sup> ASTv, *Comunale*, b. 46, q. A, c. 44v.

<sup>39</sup> ASTv, *Comunale*, b. 46, q. A, cc. 70v-71r.

<sup>40</sup> ASTv, *Notarile I*, b. 222, q. 5, cc. 9r-10r. Cfr. anche M. Luzzati, *Vescovi ed ebrei nell'Italia tardomedievale*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*. Atti del VII Convegno di storia della chiesa in Italia, Brescia 21-25 settembre 1987, a cura di G. De Sandre Gasparini, A. Rigon, F.G.B. Trolese, G.M. Varanini, Roma 1990 (Italia sacra, 43-45), II, p. 1115; Pesce, *Ludovico Barbo* cit., p. 319; A. Möschter, *Et Verbum caro factum est. Begegnung von Juden und Christen beim Fleischesmahl* (in preparazione).

<sup>41</sup> Va ricordato che solo nel 1435 il papa Eugenio IV ufficialmente "invitò" i francescani osservanti a risiedere in Treviso; cfr. Pesce, *La chiesa* cit., I, p. 543. Ludovico Barbo, vescovo di Treviso in anni difficili per gli ebrei, era noto come amico degli osservanti e grande ammiratore di Bernardino da Siena. Una influenza concreta del Barbo nelle relazioni tra ebrei e cristiani non può essere provata, ma sembra molto probabile; per i rapporti tra Ludovico Barbo e i predicatori Pesce, cfr. *Ludovico Barbo* cit., I, p. 3; Id., *La chiesa* cit., I, pp. 21, 23, 309, 519. Tra il 1440 e il 1442 predicava a Treviso il servita Ambrogio da Spiera. Per le sue prediche sugli ebrei o l'usura cfr. anche G. Pollicini, *Il M. Ambrogio Spiera, O.S.M.*, Treviso 1942, pp. 14, 31, 34, 49, 57, 66 sg. Per il da Capistrano a Venezia, cfr. J. Hofer, *Johannes von Kapistran. Ein Leben im Kampf um die Reform der Kirche*, Heidelberg 1964<sup>2</sup> (Bibliotheca franciscana, 1), I, p. 522.

<sup>42</sup> ASTv, *Comunale*, b. 46, q. A, c. 90rv.

<sup>43</sup> BCTv, ms. 606, cc. 6v-7r (21 novembre 1442): "Pridem intelligentes: quod cum annis tribus vel circa in illa civitate non fuit nec est aliquis iudeus fenerator, ex quo aliqui dicebant illos cives et districtuales qui in eorum necessitatibus ad eiusmodi iudeos fenerantes solebant habere recursum passos esse maximum detrimentum credentesque facere rem illi comunitati delissime gratam et comodam vobis scripsimus quod intentio nostra erat quod iudei ibi stare possent ac fenerari sicut antea facere consueverant".

<sup>44</sup> Del Torre, *Il Trevigiano* cit., p. 14.

<sup>45</sup> BCTv, ms. 957/11, cc. 173-177. Nella condotta di Aberlino non si trova la clausola che prescriveva di trattare l'ebreo e i suoi soci come "cives", clausola non più inserita nel contratto forse a causa dei passati conflitti tra gli ebrei e la città di Treviso. Per gli ebrei a Vicenza cfr. anche il contributo di Rachele Scuro.

<sup>46</sup> BComTv, ms. 957/11, cc. 192 sg.; ASTv, *Notarile I*, b. 265, Causa civile; Staatsarchiv Nürnberg, *D-Laden-Akten*, n. 223; Sartor, *Monte di Pietà* cit., p. 37.

<sup>47</sup> ASTv, *Comunale*, b. 46, q. B, c. 112rv.

<sup>48</sup> BCTv, ms. 957/11, cc. 231-232: "Scripsimus et mandavimus pluries rectoribus terrarum et locorum nostrorum de iudeis, quos in illis habitando sive cum privilegio sive sine privilegio esse volumus liberos et securos posseque omnia usui suo necessaria emere et vendere et libere se exercere ad ea que sibi comoda et licita sunt neque cogi posse per seculares aut religiosos ad aliquod violentum nec per invidiam aut odium expelli de locis nostris, nec etiam posse cogi audire ea que nolunt nec de illis predicari verba quibus populus zelo dei ad predam bonorum suorum aut verberationem vel forte mortem induci possit. Quia sive iudei sive pagani postquam in civitatibus nostris habitant salvos et securos esse eos volumus sicut sunt in Venetiis. Nunc autem cum iudei qui in civitate Tarvisii habitant sine ullo privilegio nec prestant ad usuram sed solum

de iustitia nostri Domini con dentes ibidem stare audent, audierint sibi minari predicatores contra eos Tarvisium esse venturos, et alias multas novitates sibi fore propinquas propter quas aut sponte de Tarvisio recedent aut vi aut metu expellentur, supplicarunt propterea provideri volumus, et mandamus vobis quod pro eo quod ad vos spectat, permittatis illos Judeos qui non prestant ad usuram in Tarvisio stare et habitare et necessaria victui suo emere, vendere mercari et exercitare se et stationes tenere atque omnia alia facere sicut forenses possunt facere et sicut hucusque fecerunt et faciebant quando prestabant ad usuram, sine violentia aliqua vel injuria, salvo tamen semper ordine nostro de stabili non habendo. Et etiam pro vestra prudentia taliter providere debeatis, quod si predicatores verbi Dei et exaltationis dei domini nostri Iesu Christi beatitudinisque credentium maledicent judaicam per diam suam abominabiles mores vitamque suam, dannatam utantur tali forma verborum quod populus non invitetur ad predam vel furorem contra eos, respectu malis qui sequi posset. Et similiter populus nihil violentum faciat contra eos sicut non t aliis forensibus sed permittantur ita cum securitate habitare sub nostro dominio sicut alii forenses permittuntur, et sicut huc usque steterunt. Nam postquam Ecclesia sancta tolerat eos habitare in terris delium et nemo ad dem Jesu Christi admittitur, nisi sponte volens veniat, nos quoque ad ipsum volumus et iubemus". Cfr. anche A. Serena, *La cultura umanistica a Treviso nel secolo decimoquinto*, Venezia 1912-13 (Miscellanea di storia veneta; serie 3, t. 3), p. 24; Sartor, *Monte di Pietà* cit., p. 38.

<sup>49</sup> Möschter, *Juden* cit., cap. V.3.1.

<sup>50</sup> Però anche questo sistema di trasporto di pegni non era sempre ben visto, come si evince dalle lamentele dei trevigiani: ASTv, *Comunale*, b. 46, q. C, c. 32rv; BCapTv, *Littere*, scat. 14, q. 1467-1469, c. 4v; scat. 14, q. 1467-1469, c. 10rv; ASTv, *Comunale*, b. 46, q. C, cc. 149r-150r.

<sup>51</sup> Cfr. le numerose indicazioni in BCapTv, *Acta potestatis*, scat. VIII, q. 1482-1484. Si tratta degli ebrei Ancelino, Michele, Leo, Lev, Iacob e Calimano.

<sup>52</sup> Pare che nel frattempo fosse di nuovo stato vietato il prestito, perché fu organizzato il trasporto di pegni tra Mestre e Treviso: BCTv, ms. 606, c. 8r; ms. 957/11, cc. 46 sgg. e 333 sgg. Per il contratto sorto nel contesto della fondazione del Monte di Pietà a Treviso cfr. Sartor, *Monte di Pietà* cit., pp. 30-42; BTV, ms. 957/11, cc. 371-373, 438 sgg.; ASTv, *Comunale*, b. 47, q. E, cc. 58r, 61v e 62r. I trevigiani, dopo una lunga lotta, non riuscirono ad avere da Venezia un ordine d'espulsione degli ebrei, ma solo un divieto del prestito ebraico: BCTv, ms. 957/11, c. 132 e ASVe, *Senato-Terra*, reg. 13, c. 46r.

<sup>53</sup> ASTv, *Notarile I*, b. 313, q. n. 27, in data 20 giugno 1509; BComTv, ms. 611, c. 99r; Sartor, *Monte di Pietà* cit., pp. 40-42. Per le informazioni a volte contraddittorie delle diverse fonti sull'espulsione degli ebrei da Treviso cfr. Möschter, *Juden* cit.

<sup>54</sup> Venti delle trentasei persone nominate nel contesto del contratto con gli ebrei negli anni dal 1438 al 1442 appartenevano al cosiddetto 'primo grado' della cittadinanza trevigiana, e tra loro diciassette nobili; quattordici persone su trentasei furono più volte coinvolte con questioni concernenti gli ebrei. Per l'analisi concreta delle persone che favorivano l'espulsione degli ebrei e delle sedute del consiglio maggiore trevigiano, anche visto in relazione al contratto tra il collegio dei nobili e il collegio dei giudici, i quali nel 1443 furono esclusi dal primo grado, cfr. Möschter, *Juden* cit.

<sup>55</sup> ASTv, *Notarile II*, b. 915, cc. 14v-17v.